

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "R.Casimiri"
Gualdo Tadino (PG)

I sottoscritti _____

in qualità di _____ dell'allieva/o _____

iscritto alla classe _____ sez. _____ dell'indirizzo _____

DICHIARANO

- di accettare**
- di non accettare**

la decisione del Consiglio di Classe sulla valutazione dell'allieva/o in questione e, quindi, desiderano che venga valutata/o in maniera:

- differenziata** (ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n° 90/01)
- conforme agli obiettivi della classe** (ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'O.M. citata)

Firme _____

ALCUNE INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI

Gli alunni in situazione di handicap (a norma delle Ordinanze Ministeriali 38/99 e 90/01, che sostituiscono le precedenti regolamentazioni) possono essere valutati ai sensi:

- Degli articoli 12 e 13 – preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali (negli anni passati si parlava di art. 12);
- Dell'articolo 15 – P.E.I. diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (negli anni passati si parlava di art. 13);

Nota: nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata.

Quando un Consiglio di Classe intende adottare una valutazione differenziata (art.15), deve darne notizia alla famiglia; la famiglia, entro un termine fissato dalla scuola, deve comunicare formalmente il suo assenso o il suo dissenso;

- se dalla famiglia non giunge nessuna comunicazione, la proposta di valutazione differenziata si intende accettata;
- se la famiglia esprime dissenso rispetto alla scelta del consiglio di classe, l'alunno deve essere valutato ai sensi degli articoli 12 e 13, cioè con modalità conformi a quelle previste dai programmi ministeriali.

	Valutazione conforme	valutazione differenziata
Articoli	artt. 12 e 13, O.M. 90/01	art. 15, O.M. 90/01
Obiettivi	Quelli stabiliti nella programmazione valida per tutta la classe e derivati dai programmi ministeriali;	Quelli individuati dal PEI e concordati tra insegnanti, operatori ASL, famiglia;
Valutazione durante l'anno scolastico e finale (pagella)	Come previsto nella programmazione della classe; non è comunque vietata una personalizzazione delle modalità di verifica, a seconda delle diverse difficoltà e possibilità dell'allievo. Il sistema di valutazione rispecchia il livello di apprendimento riferito ai programmi ministeriali ed è paragonabile a quello dei compagni di classe	Il Consiglio di Classe osserva i risultati dell'apprendimento facendo riferimento al PEI e li valuta attribuendo i voti sulla pagella e sul registro generale utilizzando la seguente dicitura: <i>"la presente votazione è riferita al pei e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 15 dell' O.M. 90/01</i> <u>Questa formula NON viene riportata sui tabelloni dei voti che vengono resi pubblici e affissi né, di norma, nei pagellini di metà quadrimestre.</u>
Esame	Gli alunni sono ammessi agli esami di qualifica, se arrivano agli obiettivi minimi previsti nella programmazione della loro classe	Se vengono raggiunti gli obiettivi previsti dal PEI, gli allievi vengono ammessi all'esame di qualifica, e svolgono prove differenziate finalizzate all'attestazione delle loro competenze.

	Valutazione conforme (segue)	valutazione differenziata (segue)
Attestato di diploma	Se superano l'esame, ricevono un regolare titolo di studio (certificazione delle competenze conseguite), che può essere spendibile sul mercato del lavoro o per la prosecuzione del percorso scolastico (sia all'interno della scuola statale, che verso corsi di formazione professionale).	Se superano l'esame, ricevono una attestazione di credito formativo (non un diploma di qualifica, ma nemmeno semplicemente un attestato di frequenza), che dettaglia le competenze acquisite, ed è spendibile sul mercato del lavoro oppure per la prosecuzione del percorso scolastico (sia all'interno della scuola statale, che verso corsi di formazione professionale). Se l'esame differenziato ha esito negativo, l'alunno ripeterà ancora una volta la classe terza, sostenendo nell'anno successivo ancora un esame differenziato; gli obiettivi del PEI possono in questo caso essere ridotti.
Dopo il diploma di qualifica	Inserimento nel mondo del lavoro, formazione professionale o istruzione statale finalizzata all'esame di stato (Maturità); l'esame finale viene affrontato con modalità simili a quelle descritte per l'esame di qualifica, e comunque conformi alla programmazione della classe.	Si può prevedere una o più ripetizione della classe 3°, con la costruzione di un progetto mirato al conseguimento del titolo di studio nell'anno successivo; tale progetto deve porsi gli obiettivi dei programmi ministeriali, prevedere una valutazione conforme ai sensi degli artt. 12 e 13, l'esame di qualifica, e a questo può far seguito il conseguimento del titolo. In alternativa, è possibile la frequenza dell'allievo alle classi 4° e 5°, con progetti mirati ad inserimenti lavorativi, e/o al superamento dell'esame di stato (Maturità), con valutazione, prove differenziate, e modalità simili a quelle descritte per il diploma di qualifica professionale.

N.B. Il sistema di valutazione adottato andrebbe mantenuto per tutto l'anno scolastico, a meno di eventi di eccezionale gravità o importanza. Allo stesso tempo, ricordiamo che la decisione presa dal Consiglio di Classe (e approvata dalla famiglia dell'allievo) è valida per un solo anno scolastico e può essere modificata (o riconfermata) nel corso dell'anno in corso e degli anni successivi.

